dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato.

2. Il requisito della forma scritta, stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel caso in cui la clausola attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle parti e stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe le parti, è rispettato solo nell'ipotesi in cui nel contratto sottoscritto da entrambe le parti si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali.
3. Nel caso di un contratto stipulato con riferimento a precedenti proposte in cui erano richiamate le condizioni generali predisposte da una delle parti e contenenti la clausola attributiva della competenza, viene rispettato il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione solo qualora il riferimento sia espresso e quindi atto ad essere notato da una parte che usi la normale diligenza.

Nel procedimento 24-76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 1 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

ESTASIS SALOTTI DI AIMO E GIANMARIO COLZANI, S.N.C.; con sede in Meda (Milano),

e

RÜWA POLSTEREIMASCHINEN GMBH, S.R.L., con sede in Colonia,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, 1° capoverso, della convenzione 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti all'origine della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

Con lettera 18 settembre 1969, la ditta Rüwa Polstereimaschinen GmbH (in prosieguo: Rüwa), con sede in Colonia, trasmetteva alla ditta Estasis Salotti di Aimo e Gianmario Colzani, s.n.c. (in prosieguo: Colzani), con sede in Meda (Milano), sette offerte di vendita dell'11 settembre 1969, vertenti sulla fornitura di macchine destinate all'installazione di una fabbrica di mobili imbottiti.

Dette offerte erano redatte parte in tedesco e parte in italiano e contengono tutte una frase del seguente tenore:

«... ed in base alle condizioni generali n. 6904 riportate a tergo ... sottopongo la seguente mia offerta ... :»

Il § 13 delle condizioni generali n. 6904 stampate a tergo di ciascuna offerta di vendita, recita:

«1. Il luogo di adempimento di tutte le prestazioni corrispettive derivanti dal presente contratto o comunque dalla sua stipulazione, è Colonia.
2. Per qualsiasi controversia, comprese le azioni cambiarie, è competente il foro di Colonia. Ci riserviamo ciononostante la facoltà di adire il giudice del luogo in cui ha sede il cliente.
3. Il complesso dei rapporti giuridici tra questa ditta e la clientela, nonché il loro insorgere, sono disciplinati dal diritto della Repubblica federale di Germania.»

Il 31 ottobre 1969, le parti stipulavano in Milano — servendosi di moduli intestati alla Rüwa, anch'essi recanti a tergo le condizioni generali — in lingua tedesca un contratto in forza del quale la convenuta commissionava all'attrice «le macchine offerte alle condizioni di cui alla lettera 18 settembre 1969».

Il contratto non veniva eseguito in quanto la Colzani rifiutava di ricevere in consegna le macchine.

La ditta Rüwa, in data 18 gennaio 1973, promuoveva avanti il Landgericht (tribunale regionale) di Colonia un'azione per risarcimento dei danni avverso la Colzani; essa chiedeva, fra l'altro, la condanna di quest'ultima al pagamento di un importo pari a 100 000 DM, più gli interessi al tasso annuo del 5 % a far tempo dal 1° gennaio 1972.

Con sentenza 9 aprile 1974, il Landgericht di Colonia si dichiarava incompetente: le parti non sarebbero riuscite a mettersi d'accordo sulla designazione del tribunale di Colonia quale foro competente.

Il 22 maggio 1974, la Rüwa interponeva appello avverso detta sentenza avanti l'Oberlandesgericht (tribunale regionale) di Colonia.

Quest'ultimo, con sentenza 18 novembre 1974, riformava la sentenza del Land-

gericht dichiarando quest'ultimo competente e rimettendo la causa davanti ad esso.

La Colzani ricorreva in cassazione avanti il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). Il Bundesgerichtshof, VIII sezione civile, riteneva che la controversia sollevasse questioni d'interpretazione dell'art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la quale dispone:

«Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.»

Esso, quindi, con ordinanza 18 febbraio 1976, decideva, a norma degli artt. 2, punto 1 e 3, punto 1 del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunziata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1. Se il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia rispettato qualora la clausola relativa alla competenza giurisdizionale figuri fra le condizioni generali stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe le parti.

2. Se tale requisito sia, in particolare, soddisfatto qualora nel contratto le parti facciano espresso riferimento ad una precedente proposta in cui erano richiamate le condizioni generali contenenti la clausola relativa alla competenza giurisdizionale e cui dette condizioni erano allegate.»

L'ordinanza del Bundesgerichtshof è stata registrata nella cancelleria della Corte l'11 marzo 1976.

A norma dell'art. 5, n. 1, del protocollo 3 giugno 1971 e dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, sono state depositate osservazioni scritte il 17 maggio 1976 dalla Commissione delle Comunità europee, il 25 maggio dalla ditta Estasis Salotti di Aimo e Gianmario Colzani, ricorrente in cassazione, il 28 maggio dal governo della Repubblica federale di Germania ed il 1° giugno 1976 dal governo della Repubblica italiana.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

La *ditta Estasis Salotti di Aimo e Gianmario Colzani,* ricorrente in cassazione, richiama l'attenzione sulla genesi della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il cui obiettivo è, per quanto riguarda la «libera circolazione» delle sentenze, la parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri, prescindendo dalla loro nazionalità; essa è altresì diretta a tutelare i diritti del convenuto nei procedimenti pendenti nello Stato nel cui territorio è stata emessa la sentenza. L'art. 17 della convenzione contempla una norma di base uniforme in materia d'attribuzione di competenza, che esige un'applicazione uniforme; il suo contenuto è analogo a quello della norma che figura nella convenzione d'esecuzione tedesco-belga, essa medesima dettata dall'art. 2 della convenzione dell'Aia 15 aprile 1958 «sulla competenza del foro contrattuale nel caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili».

a) Gli autori della convenzione del 1968 si erano prefissi in primo luogo l'obiettivo di non intralciare gli usi commerciali, pur neutralizzando gli effetti delle clausole attributive di competenza che rischiano di passare inosservate nei contratti. È questo il motivo per cui tali clausole vanno prese in considerazione solo nell'ipotesi in cui costituiscano l'oggetto di un contratto, il che presuppone il consenso tra le parti. Inoltre, nell'interesse della certezza del diritto, è richiesta la forma scritta ovvero la conferma scritta della controparte. Il requisito della conferma scritta non viene rispettato qualora la clausola attributiva di competenza sia unicamente contenuta nelle condizioni generali di vendita e quest'ultime siano stampate a tergo del contratto firmato da entrambe le parti. A termini dell'art. 126 del codice civile tedesco, quando la legge prescrive la forma scritta, l'atto va firmato di proprio pugno da colui che lo ha posto in essere. Condizioni generali che si presentano sotto forma di modulo a stampa a tergo di un contratto, non rappresentano quindi neppure in sé un elemento del consenso delle parti. Manca in proposito una valida clausola attributiva di competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione e ciò a prescindere dalla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam.

La prima questione sottoposta a questa Corte va quindi risolta come segue:

Non si rispetta il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione, qualora la clausola attributiva di competenza figuri fra le condizioni generali stampate a tergo di un atto sottoscritto da una delle parti.

b) Il solo fatto che una clausola attributiva di competenza fosse riportata tra le condizioni generali di vendita o che la parte contraente in favore della quale la clausola stessa è stabilita faccia riferimento a tali condizioni non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 17, 1° comma della convenzione del 1968.

Quest'ultima è diretta ad evitare che clausole attributive di competenza vengano surrettiziamente inserite in un contratto. Un contratto attributivo di competenza non può quindi validamente stipularsi col semplice richiamo a condizioni generali di vendita; è imperativamente richiesto il richiamo espresso alla clausola attributiva di competenza ivi contenuta. Solo questo richiamo scritto fa della clausola attributiva di competenza l'oggetto di rapporti contrattuali.

Quindi anche la seconda questione sottoposta a questa Corte va risolta negativamente, se non altro per il semplice motivo che nell'offerta non veniva fatto alcun cenno espresso ad una clausola attributiva di competenza.

Inoltre, nel nostro caso, manca qualsiasi conferma per iscritto.

L'art. 1341 del codice civile italiano richiede per la clausola attributiva di competenza l'approvazione formale. Del resto, dato che nell'art. 17 della convenzione figura una norma di base uniforme per le clausole attributive di competenza, che richiede un'interpretazione uniforme, il requisito della forma scritta ch'esso enuncia va interpretato in senso restrittivo; il semplice richiamo ad un'offerta scritta senz'alcun rinvio alla clausola attributiva di competenza non può quindi venir considerato come una conferma scritta ai sensi dell'art. 17, 1° comma, della convenzione.

Detta disposizione facilita gli scambi commerciali per il fatto che essa richiede solo il requisito della forma scritta «unilaterale»; è sufficiente che un accordo verbale attributivo di competenza sia confermato per iscritto. Si è quindi tenuto conto di una determinata prassi commerciale. Cionondimeno, affinché la funzione di tutela dell'art. 17 sia osservata è necessario il richiamo espresso da parte di colui che conferma la clausola attributiva di competenza.

La seconda questione va quindi risolta come segue:

Neppure è soddisfatto il requisito della forma scritta richiesta dall'art. 17, 1° comma della convenzione, qualora nel contratto le parti facciano espresso riferimento ad una precedente proposta in cui erano richiamate le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza a cui dette condizioni erano allegate.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* ritiene che la Corte di giustizia debba in primo luogo decidere se i requisiti di forma stabiliti dall'art. 17, 1° comma, della convenzione del 1968 vadano interpretati in maniera uniforme per tutti gli Stati firmatari della convenzione stessa ovvero se, onde determinare il senso ed il contenuto del requisito della forma scritta in un caso specifico, la convenzione rinvii al diritto nazionale degli Stati contraenti.

L'obiettivo dell'art. 17 della convenzione è quello di garantire la certezza del diritto; a tal fine, la forma che deve assumere la clausola attributiva di competenza va espressamente prevista, senza per questo cadere in un eccessivo formalismo, incompatibile con la prassi commerciale. L'art. 17, per quanto riguarda la forma delle clausole attributive di competenza, va quindi inteso come una norma uniforme. Il diritto nazionale non può determinare di volta in volta se ci si trovi o meno in presenza di una clausola scritta; tra i diritti nazionali sussistono, relativamente a punti specifici, considerevoli differenze. Il fatto che, in determinate circostanze, il consenso tra le parti possa dipendere dal diritto nazionale non osta a che le questioni di forma siano valutate prescindendo dal diritto nazionale. In proposito va sottolineato che il dettato dell'art. 17 della convenzione corrisponde in particolare all'art. 2, n. 1, della convenzione dell'ONU sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.

In generale, per l'interpretazione della convenzione, ci si dovrebbe sforzare, nell'interesse della sua applicazione uniforme nell'intera Comunità, di giungere ad una interpretazione uniforme che non faccia riferimento al diritto nazionale, se non quando un rinvio a quest'ultimo si rende assolutamente necessario. Del resto, la convenzione non contiene alcuna disposizione univoca relativamente al punto di quale diritto nazionale vada applicato.

Anche prescindendo da una definizione specifica della forma scritta, analoga alla definizione che figura nell'art. 2, n. 2, della convenzione dell'ONU 10 giugno 1958, i requisiti di forma richiesti dall'art. 17, 1° comma, della convenzione vanno quindi fondamentalmente interpretati in modo uniforme per tutti gli Stati contraenti.

A norma dell'art. I, 2° comma, del protocollo allegato alla convenzione, l'effetto di una clausola attributiva di competenza è subordinato all'esistenza di un'accettazione espressa e specifica solo relativamente alle persone domiciliate nel Lussemburgo. A norma dell'art. 17 della convenzione il rinvio alle condizioni generali di vendita, comprendente una clausola attributiva di competenza è quindi in linea di principio sufficiente; è comunque soddisfatta la condizione posta dall'art. 17, qualora la clausola scritta rinvii alle condizioni generali contenenti una clausola attributiva di competenza e qualora dette condizioni siano allegate alla convenzione.

Con la prima questione si chiede in sostanza a questa Corte se il rinvio alle condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza vada fatta per iscritto.

Le clausole scritte devono far risultare in maniera univoca che le parti intendevano comprendere nel contratto le condizioni generali di vendita e la clausola attributiva di competenza in esse contenuta. La semplice circostanza che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza siano riportate a tergo del contratto stipulato espressamente dalle parti non è di per sé sufficiente, tenuto

conto della funzione preventiva del requisito della forma scritta. La questione determinante è piuttosto quella di accertare se sussistano indizi che consentano di ritenere che l'accordo stipulato tra le parti verta anche sulle condizioni generali di vendita allegate per iscritto alle dichiarazioni delle parti. Tale richiamo va quindi considerato sufficientemente provato qualora le condizioni generali di vendita e la clausola attributiva di competenza formino un tutt'uno con gli atti sottoscritti dalle parti o qualora, con piena cognizione e conformemente alla volontà di entrambe le parti, esse siano stampate a tergo degli atti da queste sottoscritti. In tal caso, significherebbe dar prova di formalismo il fatto di richiedere che l'atto sottoscritto dalle parti rinvii specificamente alla clausola attributiva di competenza che figura a tergo dell'atto stesso.

Contrariamente a talune disposizioni nazionali relative alla forma scritta, l'art. 17, 1° comma, non richiede che le firme di entrambe le parti figurino su un unico e medesimo atto, né che tutte le loro clausole scritte siano contenute in un solo atto. Onde integrare le loro clausole, le parti possono quindi rinviare ad un altro atto. Qualora l'atto in cui si fa riferimento rinvii espressamente alle condizioni generali di vendita allegate all'atto stesso e contenenti la clausola attributiva di competenza, il rinvio ad un altro atto scritto noto ad entrambe le parti, a termini della seconda questione sottoposta a questa Corte, va comunque considerato sufficiente. Ciò vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui le condizioni generali di vendita cui si fa riferimento nella lettera d'offerta siano del pari stampate a tergo del contratto stipulato dalle parti.

Le questioni sottoposte a questa Corte dal Bundesgerichtshof vanno quindi risolte come segue:

La clausola attributiva di competenza che figura tra le condizioni generali di vendita stampate a tergo di un contratto sottoscritto da entrambe le parti soddisfa il requisito di forma di cui all'art. 17, 1° comma, della convenzione, qualora le parti abbiano in maniera sufficientemente chiara fatto richiamo a dette condizioni generali.

Viene del pari soddisfatto tale requisito della forma scritta qualora nel contratto le parti facciano espresso riferimento ad una precedente proposta in cui erano richiamate le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza e cui dette condizioni erano allegate.

Il *governo della Repubblica italiana* osserva che, ai fini della soluzione dei quesiti proposti dal giudice nazionale, utili elementi possono essere desunti dai criteri in argomento adottati dalle legislazioni dei vari Stati membri; un criterio d'indagine che abbia riguardo alla stessa ratio della norma da interpretarsi risulta del resto il più idoneo ai fini della corretta interpretazione della norma.

Nel consentire, in date circostanze, alle parti interessate di attribuire ad un giudice o ai giudici di uno Stato membro la competenza «esclusiva» a conoscere delle controversie «presenti o future» relative ad un determinato rapporto giuridico, e nel prescrivere, per tale indicazione di competenza, la «clausola scritta» o la «clausola verbale confermata per iscritto», l'art. 17, 1° comma, della convenzione del 1968 ha infatti lo scopo di garantire la documentata consapevolezza delle parti contraenti, ed in particolare della parte che aderisce alla proposta contrattuale dell'altro contraente, in ordine alla indicazione del giudice competente a conoscere di eventuali controversie. L'esigenza della forma scritta sembra rispondere non solo a necessità di carattere probatorio, ma anche, e soprattutto, al meditato proposito di assicurare che le parti contraenti abbiano avuto specifico e consapevole riguardo alla clausola derogativa dell'ordinaria competenza.

Come risulta dalla contestazione insorta tra le parti nella causa principale, occorre evitare che la parte che abbia predisposto

le condizioni generali del contratto, in particolare la clausola derogativa della competenza, possa sospendere la buona fede dell'altro contraente, generalmente più debole, con un generico richiamo a clausole delle quali questi può non aver avuto reale ed effettiva consapevolezza: concreta conoscenza che può essere garantita solo prescrivendosi la espressa e specifica approvazione della clausola derogativa della competenza. Va riconosciuta la necessità di assicurare al contraente più debole, nel caso di contratti stipulati secondo moduli predisposti dalla controparte, la effettiva conoscenza delle clausole che possano poi risolversi, come quella derogativa della competenza, a suo danno; la forma scritta richiesta dalla norma in esame va intesa, nel caso di condizioni generali predisposte da una soltanto delle parti interessate, come espressa e specifica approvazione della clausola derogativa della competenza.

La specifica approvazione della clausola non è cionondimeno necessaria quando le condizioni generali siano predisposte da una pubblica amministrazione, vale a dire, un operato istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e di connaturata imparzialità e giustizia.

Entrambi i quesiti proposti con l'ordinanza di rinvio vanno pertanto risolti in senso negativo, precisandovi che la deroga di competenza consentita dall'art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968, deve ritenersi opponibile, qualora sia contenuta in condizioni generali predisposte da una soltanto delle parti interessate, soltanto quando risulti specificamente approvata per iscritto dall'altra parte e che l'esigenza di tale specifica approvazione va esclusa soltanto nell'ipotesi di condizioni generali predisposte da una pubblica amministrazione.

La *Commissione delle Comunità europee* richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968 persegue un duplice obiettivo: garantire la certezza del diritto ed evitare un eccessivo formalismo.

a) Alla luce di questi due imperativi è giocoforza constatare che la prima questione pregiudiziale va risolta negativamente: qualora una clausola attributiva di competenza risulti solo stampata a tergo di un contratto scritto, a mo' di una formula predisposta, è impossibile determinare con certezza se detta clausola vada considerata parte integrante del contratto. Le cose stanno diversamente solo nell'ipotesi in cui il contratto stesso si richiami alle condizioni generali di vendita stampate a tergo. In tal caso, è accertato che la clausola attributiva di competenza costituisce per entrambe le parti parte integrante del contratto.

b) Tenuto conto degli obiettivi sostanziali dell'art. 17 della convenzione, la seconda questione va risolta positivamente: non può sussistere dubbio sulla circostanza che entrambe le parti nella causa principale abbiano inteso considerare la clausola attributiva di competenza come parte integrante del contratto. Trattandosi di un contratto stipulato per iscritto, la clausola attributiva di competenza rispetta dal punto di vista formale l'art. 17 della convenzione.

L'art. 17 non richiede che la clausola attributiva di competenza sia «espressamente» riportata nel contratto; tale constatazione risulta indirettamente dalla riserva inserita a favore del Lussemburgo, nell'art. I, 2° comma, del protocollo allegato alla convenzione.

Le questioni sottoposte a questa Corte dal Bundesgerichtshof vanno quindi risolte come segue:

Qualora una clausola attributiva di competenza figuri tra le condizioni generali stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe le parti, non viene rispettato il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione, salvo nell'ipotesi in cui le condizioni generali siano divenute parte integrante del contratto.

È soddisfatto il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma,

della convenzione, qualora nel contratto le parti facciano espresso riferimento ad una precedente proposta in cui erano richiamate le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza e cui dette condizioni erano allegate.

III — Fase orale

La ditta Estasis Salotti di Aimo e Gianmario Colzani, ricorrente in cassazione, con l'avv. Giuseppe Celona, del foro di Milano, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Rolf Wägenbaur, hanno svolto le proprie osservazioni orali all'udienza del 13 ottobre 1976. La *Colzani* ha insistito sull'importanza, come conditio sine qua non per qualsiasi contratto relativo alla competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968, della sussistenza di un vero e proprio accordo tra le parti.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 17 novembre 1976.

In diritto

1 Con ordinanza 18 febbraio 1976, pervenuta in cancelleria l'11 marzo successivo, il Bundesgerichtshof ha chiesto a questa Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «la convenzione»), di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 17 della suddetta convenzione.

2 Risulta dall'ordinanza di rimessione che in questa fase la controversia, sottoposta per cassazione al Bundesgerichtshof, riguarda la competenza del Landgericht di Colonia a conoscere di una causa intentata da una ditta avente sede nella circoscrizione di detto tribunale avverso una ditta italiana con sede in Meda (Milano), per inadempimento di un contratto avente ad oggetto la fornitura, da parte della ditta tedesca alla ditta italiana, di macchine destinate all'installazione di una fabbrica di mobili imbottiti.

3 Dai dati contenuti nell'ordinanza di rinvio risulta che la fornitura di cui trattasi era stata convenuta in un contratto scritto, steso in Milano su moduli intestati alla ditta tedesca, recanti a tergo le condizioni generali di vendita di quest'ultima.

Dette condizioni generali contengono una clausola in forza della quale per qualsiasi eventuale controversia relativa al contratto è competente il foro di Colonia.

Il testo del contratto, benché non faccia espressa menzione di dette condizioni generali, si richiama tuttavia ad offerte anteriori della ditta tedesca che facevano espresso riferimento alle medesime condizioni generali, del pari riportate a tergo dei relativi moduli.

4 Il Landgericht di Colonia, adito dalla ditta tedesca, con sentenza 9 aprile 1974 si è dichiarato incompetente.

Esso osserva in effetti che la clausola attributiva di competenza non è stata validamente convenuta tra le parti, tenuto conto delle disposizioni del diritto italiano cui, secondo il tribunale stesso, il contratto è soggetto.

Detta sentenza veniva riformata con sentenza 18 novembre 1974 dell'Oberlandesgericht di Colonia il quale, ritenendo che il contratto di cui trattasi è soggetto alle disposizioni del diritto tedesco, annullava la sentenza di primo grado, dichiarava il Landesgericht competente e rinviava la causa davanti ad esso.

5 Avendo la ditta italiana presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza avanti il Bundesgerichtshof, tale giudice ritiene che la questione controversa vada risolta sulla base dell'art. 17 della convenzione.

All'uopo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte due questioni relative all'interpretazione del 1° comma di detto articolo.

Sull'interpretazione dell'art. 17 della convenzione in generale

6 A norma dell'art. 17, 1° comma, della convenzione, «qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente».

7 I presupposti per l'applicazione di detto articolo vanno interpretati alla luce dell'effetto della proroga di competenza, che è quello d'escludere tanto la

competenza determinata dal principio generale sancito dall'art. 2, quanto le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6 della convenzione.

Tenuto conto delle conseguenze che una siffatta opzione può avere per la posizione delle parti nel processo, le condizioni cui l'art. 17 subordina la validità della clausola attributiva di competenza vanno interpretate restrittivamente.

Subordinando quest'ultima all'esistenza di una «convenzione» tra le parti, l'art. 17 vincola il giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa.

I requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato.

È alla luce di queste considerazioni che vanno esaminate le questioni sottoposte a questa Corte dal Bundesgerichtshof.

Sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof

8 Con la prima questione si chiede a questa Corte se il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione sia rispettato qualora la clausola relativa alla competenza figuri tra le condizioni generali stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe le parti.

9 In considerazione di quanto premesso si deve ritenere che, considerato in se stesso, il semplice fatto che, a tergo del contratto redatto su moduli predisposti da una delle parti, sia stampata una clausola attributiva di competenza nell'ambito delle condizioni generali di detta parte, non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 17, dato che nessuna garanzia viene fornita da tale procedimento che la controparte abbia effettivamente aderito alla clausola derogatoria del diritto comune in materia di competenza giurisdizionale.

La situazione è diversa nel caso in cui, nello stesso contratto firmato da entrambe le parti, sono espressamente richiamate condizioni generali contenenti una clausola attributiva di competenza.

10 La prima questione va quindi risolta nel senso che è rispettato il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione, nel caso

in cui la clausola attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle parti e stampate a tergo del contratto, solo se il contratto sottoscritto da entrambe le parti contiene un richiamo espresso a dette condizioni generali.

11 Con la *seconda questione,* si chiede a questa Corte se il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione sia soddisfatto qualora nel contratto le parti facciano riferimento ad una precedente proposta la quale a sua volta si richiamava a condizioni generali di vendita contenenti la clausola attributiva della competenza.

12 In linea di principio è soddisfatto il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, qualora nel contratto le parti facciano riferimento ad una precedente proposta la quale, a sua volta, si richiamava a condizioni generali contenenti la clausola relativa alla competenza.

Ciò vale cionondimeno solo nel caso di un riferimento espresso, atto ad essere notato da una parte che usi la normale diligenza e ove sia provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva della competenza sono state effettivamente comunicate alla controparte con la proposta cui viene fatto riferimento.

Viceversa, il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17 non viene soddisfatto nel caso di riferimenti indiretti od impliciti ad un precedente carteggio, dato che nessuna certezza viene in tal caso fornita che la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del contratto propriamente detto.

13 La seconda questione va quindi risolta nel senso che, nel caso di un contratto stipulato con riferimento a precedenti proposte in cui erano richiamate le condizioni generali predisposte da una delle parti e contenenti la clausola attributiva della competenza, il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione viene rispettato solo qualora il riferimento sia espresso e quindi atto ad essere notato da una parte che usi la normale diligenza.

Sulle spese

14 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità

europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale cui spetta quindi di statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 18 febbraio 1976, afferma per diritto:

Il requisito della forma scritta, stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel caso in cui la clausola attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle parti stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe le parti, è rispettato solo nell'ipotesi in cui nel contratto sottoscritto da entrambe le parti si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali.

Nel caso di un contratto stipulato con riferimento a precedenti proposte in cui erano richiamate le condizioni generali predisposte da una delle parti e contenenti la clausola attributiva della competenza, viene rispettato il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione solo qualora il riferimento sia espresso e quindi atto ad essere notato da una parte che usi la normale diligenza.

Kutscher Donner Pescatore

Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher